

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA — I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

6.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 22 APRILE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **COSELSCHI**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Autorizzazione all'Amministrazione municipale di Addis Abeba ad emettere un prestito obbligazionario di lire 142,500,000 per l'esecuzione di opere pubbliche connesse al piano regolatore. . . . .	42
Modificazione della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 776, concernente l'autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio . . . . .	43
Modificazione dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, costitutivo dell'Ente di colonizzazione del Veneto di Etiopia. . . . .	44
Norme relative ai meticci . . . . .	44

La riunione comincia alle 16.

*Interviene il Ministro dell'Africa Italiana, Teruzzi.*

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i camerati Diaz Marcello, Lucentini e Starace.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE rileva che dall'ultima riunione della Commissione sono intervenuti mutamenti nella Presidenza. Il camerata Riccardi è stato chiamato al Governo, in un settore di grandissima importanza in cui egli darà luminosa prova della sua particolare competenza. Crede di interpretare i sentimenti di tutti i camerati mandandogli un fervido saluto. (*Segni di consenso*).

E un fervido saluto manda pure — sicuro di interpretare i sentimenti dei componenti la Commissione — al nuovo Presidente camerata Starace che non ha potuto intervenire alla riunione in seguito ad un incidente occorsogli montando a cavallo a Firenze, e che ha reso necessario un atto operativo felicemente riu-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

scito. (*Applausi*). A nome della Commissione invierà al camerata Starace un telegramma esprimendogli i migliori voti di pronto ristabilimento. (*Applausi*).

Rivolge un saluto ai camerati Boidi, Borra, Cecconi, Diaz Giuseppe, Durini, Jacometti, Mirabelli, Razza, Rinaldi, Roversi, Suriani, Tappi e Vagliano, chiamati a far parte della Commissione, e che vi porteranno il contributo prezioso della loro preparazione e della loro esperienza.

Prendendo occasione dalla presenza del Ministro dell'Africa italiana, esprime a lui il sentimento di vivo entusiasmo con il quale tutti i componenti la Commissione lo hanno accompagnato durante il suo recente viaggio nelle terre dell'Impero alla cui organizzazione ha dato e dà, con fede e con operosità esemplare, la sua opera appassionata e fattiva. (*Vivi applausi*).

Un cameratesco elogio rivolge infine al Consigliere nazionale Tecchio per l'ammirevole preparazione della Mostra di Napoli delle Terre italiane d'oltremare, da lui portata a termine, e che costituirà una completa sintesi della potenza imperiale dell'Italia. (*Applausi*).

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, è lieto di dichiarare ai camerati della Commissione di essere rimasto pienamente soddisfatto del viaggio compiuto nell'Impero. Durante tale viaggio, ha avuto modo di constatare il consenso sempre crescente con il quale gli indigeni accompagnano l'opera del Governo italiano ed inoltre il notevole perfezionamento raggiunto per quanto riguarda l'organizzazione civile e militare e l'amministrazione dei vari territori.

Oggi, veramente, in tutto l'Impero, si lavora con passione e con tenacia, con un ritmo che ci fa onore.

Accenna alla situazione politica dei vari territori, nei confronti anche con l'attuale situazione internazionale, ed illustra le grandi realizzazioni attuate in tutti i campi, da quello igienico a quello edilizio ed a quello stradale.

Termina assicurando che nell'Impero sarà sempre tenuto alto il prestigio dell'Italia fascista. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione municipale di Addis Abeba ad emettere un prestito obbligazionario di lire 142,500,000 per l'esecuzione di opere pubbliche connesse al piano regolatore. (705)**

RINALDI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge costituisce una manifestazione tangibile dell'operosità esistente nell'Impero.

Le caratteristiche finanziarie e tecniche del prestito non possono dar luogo ad obiezioni, in quanto esse si basano sui principi già seguiti in operazioni analoghe compiute da altre grandi città italiane.

L'importo complessivo di 142,500,000 lire va distribuito in una serie di opere stradali, edilizie ed igienico-sanitarie, in parte di immediata attuazione, opere cui il Ministro dell'Africa italiana ha voluto dare il massimo impulso e che risultavano necessarie ed urgenti, dato il continuo incremento della città di Addis Abeba, che rappresenta un elemento importantissimo della nostra dignità civilizzatrice, della nostra potenza e del nostro prestigio.

Accenna sommariamente ai punti essenziali del piano regolatore della città di Addis Abeba, rilevando come il complesso cittadino nazionale venga distinto nettamente dall'ambiente e dalle costruzioni degli indigeni, i quali, però, cominciano a beneficiare di un complesso di costruzioni urbane che, pur nel loro tipo, costituiscono una netta differenziazione rispetto a vecchi sistemi ed abitudini.

Quanto alla parte nazionale della città, per essa è prevista la costruzione del Palazzo del Governo — che toglierà definitivamente di mezzo ogni relazione con le vecchie costruzioni di residenza imperiale — e, accanto a questo, di uffici governativi ed abitazioni per funzionari.

Tutto il piano regolatore è basato su concetti modernissimi e mira ad attuare un'organizzazione cittadina che si proietta arditamente verso il futuro, evitando che si debba addvenire, in un prossimo futuro, a rifacimenti, modificazioni e demolizioni. Esso, inoltre, disciplina le iniziative di quei conazionali che, indipendentemente dall'intervento statale, hanno già dato corso a costruzioni di proporzioni veramente notevoli, che testimoniano della piena funzionalità economica dell'Impero.

Ricorda le principali opere in corso così nella zona industriale, ove si lavora senza soste per dare il massimo impulso alle attività economiche, come in quella ospedaliera, anche essa organizzata con sistemi razionali modernissimi e tali da garantire all'Impero la possibilità di sostenere vittoriosamente la lotta contro le epidemie e contro le infezioni, e sottolinea la particolare importanza dei lavori stradali nonchè di quelli per la costruzione delle fognature e dell'acquedotto, che darà agli abitanti di Addis Abeba una somministrazione giornaliera di acqua superiore a quella di molte altre città europee.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conclude affermando che il complesso di opere che il municipio di Addis Abeba mette in esecuzione nel congegno del piano regolatore governativo sono una manifestazione realistica di volontà costruttiva e rappresentano un punto di partenza che costituirà l'auspicio più felice per la potenza ed il prestigio della nostra colonizzazione. (*Applausi*).

Propone pertanto che il disegno di legge sia approvato dalla Commissione.

BOIDI premesso che, dal lato finanziario, l'operazione prevista dal disegno di legge in esame rientra nel piano generale poliennale del Ministero dell'Africa italiana, per le nuove costruzioni nell'Africa Orientale Italiana, rileva che l'attuazione delle opere dipendenti dal piano regolatore di Addis Abeba, risponde ad una precisa consegna data dal Duce.

Nella sua qualità di Podestà di Addis Abeba, assicura la Commissione che tali opere, già costruite o appaltate, saranno completate con rapidità fascista. (*Applausi*).

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, rileva che il sistema del prestito obbligazionario adottato dall'Amministrazione municipale di Addis Abeba, risponde alla necessità di avere a disposizione i fondi occorrenti per impiantare l'ossatura delle opere pubbliche connesse con il piano regolatore della città.

Alla estinzione del debito contratto con il prestito, viene destinata annualmente, e per la durata di quindici esercizi, una quota di lire 14 milioni e 100 mila lire, prelevata dai fondi destinati al piano organico poliennale per l'esecuzione di nuove opere nell'Africa Orientale Italiana.

È certo che il disegno di legge incontrerà il pieno consenso della Commissione.

Esprime al camerata Boidi il suo vivo compiacimento per la grandiosa opera che, sotto il suo impulso, è in via di realizzazione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE avverte che, per l'articolo 6, il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 6, sostituire il seguente:

« L'Amministrazione municipale di Addis Abeba, con deliberazione da approvarsi dall'autorità superiore, dovrà stabilire le norme concernenti l'esecuzione del piano di ammortamento ».

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, rileva che il nuovo testo proposto corregge un errore materiale in cui si era incorsi nel testo precedente.

RINALDI, *Relatore*, riconosce l'opportunità dell'emendamento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge con l'emendamento proposto dal Governo per l'articolo 6.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Modificazione della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 776, concernente l'autorizzazione alla Cassa di Risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio. (706)**

DURINI, *Relatore*, nota che il grande sviluppo che va continuamente assumendo l'agricoltura in Libia ha determinato il bisogno di concedere maggiori finanziamenti alla Cassa di Risparmio della Libia, per tutte le sovvenzioni necessarie, sotto varie forme, all'agricoltura stessa.

Col Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, detta Cassa veniva autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 400 milioni, per far fronte, con gli incassi, ai diversi bisogni. Con successiva legge 15 maggio 1939-XVII, onde coprire il fabbisogno per le richieste di mutui destinati alla manutenzione delle piantagioni e alle nuove opere, veniva prevista l'erogazione di somme fino alla concorrenza massima di 10 milioni, da prelevarsi sui fondi provenienti dalle dette obbligazioni, detraendoli dalle disponibilità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI. Essendo però tali disponibilità risultate insufficienti, si è resa necessaria la modificazione proposta con il presente disegno di legge, onde autorizzare la Cassa di Risparmio della Libia a prelevare, invece, i necessari fondi dalla lettera *b*) dello stesso articolo, che presenta margini più ampi di disponibilità.

Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione non riguarda pertanto un nuovo provvedimento e non ha alcuna portata finanziaria, ma prevede soltanto una impostazione diversa di un provvedimento già in vigore.

Ritiene quindi che esso debba senz'altro essere approvato.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, costitutivo dell'Ente di colonizzazione del Veneto di Etiopia. (707)**

MARCHINI, *Relatore*, fa presente che con Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, venne concessa all'Ente di colonizzazione del Veneto di Etiopia una sovvenzione da parte dell'I.N.F.A.I.L. da corrisponderci in quote determinate, per un ammontare complessivo di 50 milioni di lire, reintegrabili in 50 annualità a cominciare dal decimo anno dalla sua costituzione.

Iniziatosi il funzionamento dell'Ente, si è manifestata l'opportunità — come già era avvenuto per l'analoga concessione disposta a favore dell'Ente Puglia di Etiopia — di modificare il sistema in un primo tempo disposto, stabilendo che i 50 milioni concessi debbano essere reintegrati in venti annualità a partire dal sesto anno dalla costituzione del prestito. Questo stabilisce appunto l'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 2 prevede alcune norme per la garanzia che l'Ente offre all'Istituto finanziatore, mentre l'articolo 3 dispone che il saggio di interesse e tutte le altre modalità riflettenti l'operazione finanziaria, saranno stabiliti con speciale convenzione da stipularsi tra l'Ente di colonizzazione e l'Ente finanziatore.

Rileva che il provvedimento, già sottoposto al Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito ed accettato dal Consiglio di presidenza dell'Ente Veneto di Etiopia, corrisponde all'altro disegno di legge riguardante l'Ente Puglia di Etiopia che la Commissione ha in una precedente riunione approvato.

Anche ad esso pertanto la Commissione non mancherà di dare la sua approvazione.

MORIGI pur rilevando il notevole aggravio che il provvedimento in esame costituisce per l'Ente Veneto di Etiopia, riconosce che di fronte alla precedente analoga convenzione stipulata nei riguardi di altro Ente, non era possibile richiedere dall'Istituto finanziatore condizioni più vantaggiose.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Norme relative ai meticci. (716)**

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, sottolinea l'importanza del provvedimento, soprattutto dal punto di vista della difesa della razza.

Rileva che il problema dei meticci presentava tre possibili soluzioni: assimilare i meticci, risospingerli nel mondo dei nativi, fare di essi una classe intermedia. La prima soluzione era da respingere nettamente, in quanto costituiva la negazione di ogni principio di razza, mentre la creazione di una classe di meticci avrebbe presentato pericoli ed inconvenienti notevoli. È stato deciso pertanto di rispingere i meticci nel mondo indigeno della loro provenienza. Per fare questo, però, si è dovuto tener conto di alcune realtà e particolarmente dell'esistenza di un certo numero di meticci cresciuti nel nostro ambiente, cui avevamo già dato il crisma della nostra civiltà e che non potevano essere abbandonati a se stessi. E il disegno di legge in esame comprende infatti una disposizione che consente l'assimilazione di questi elementi.

Il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione imposta il problema in forma netta ed inequivocabile, considerando i vari casi che possono presentarsi. Ciò non esclude peraltro che in futuro possa determinarsi la necessità di emanare altre norme integrative.

PRESIDENTE, *Relatore*, rileva che le chiare parole del Ministro Teruzzi rendono superflua una particolareggiata relazione sul provvedimento in esame. Questo si collega strettamente al disegno di legge per la difesa del prestigio della razza, di cui, anzi, è complemento necessario ed indispensabile.

Scartate tra le possibili soluzioni del problema dei meticci quella di considerarli assimilati ai cittadini (sistema questo che costituisce il marchio di degenerazione per le Nazioni che lo attuano) e così pure l'altra di fare di essi una casta a se (il che avrebbe presentato tutti i pericoli derivanti dall'incompleta civiltà dei nativi) è stato opportunamente scelto il criterio di rispingere i meticci nell'ambiente nativo. Questo sistema, se anche può presentare delle difficoltà deri-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vanti soprattutto dall'ostilità con la quale i meticci sono accolti negli aggregati indigeni, influirà indubbiamente sulla maggiore resistenza della donna nativa a procreare figli, quando questo non costituirà più per essa — come spesso avveniva per il passato — una lucrosa speculazione.

Dal criterio adottato, derivava la necessità di abolire qualsiasi forma di istruzione e di educazione in istituti riservati ai meticci; un articolo del disegno di legge stabilisce pertanto che i meticci potranno essere accolti soltanto negli istituti per nativi, comminando sanzioni per i contravventori.

Nei riguardi dello straniero, nell'impossibilità di applicare ad esso il nostro criterio razziale che, fra l'altro, avrebbe potuto essere facilmente eluso, il disegno di legge prevede una radicale soluzione con l'inibizione del soggiorno nei territori dell'Africa italiana.

Quanto ai meticci già in possesso della cittadinanza italiana per effetto del riconoscimento del genitore cittadino, è giusto il criterio adottato di non risospingerli nell'ambiente indigeno, col quale avevano perduto ogni contatto per l'istruzione ricevuta e per le consuetudini di vita. D'altronde il loro numero è in Africa orientale limitatissimo. Quindi merita piena approvazione la disposizione transitoria dell'articolo 9 per la quale i provvedimenti relativi ai meticci non si applicano a quelli che godono la cittadinanza italiana all'entrata in vigore della presente legge.

Tale disposizione transitoria è opportunamente completata con quella dell'articolo 10 che concede la cittadinanza italiana anche a quei meticci che abbiano compiuto dodici anni, e che abbiano ricevuto una educazione prettamente italiana, pur non essendosi fatto luogo, per premorienza, o per altre ragioni, al riconoscimento paterno.

Conclude rilevando che fare una politica razziale senza estirpare nel modo più rigoroso qualsiasi forma di meticcio sarebbe un non senso: l'avvicinamento tra bianchi e negri costituisce il più grande avvillimento della nostra civiltà, e può prestarsi a degenerazioni che sarebbero fonte di gravissime conseguenze sia fisiche che morali. La concezione imperiale romana è quella di penetrare spiritualmente nella razza inferiore. Se gli italiani di Mussolini potessero abbassarsi fino al congiungimento con le genti di colore, la razza nostra, nata per dominare i popoli, con la luce della sua millenaria civiltà, cadrebbe nella più triste degenerazione morale e spirituale.

Ritiene pertanto che il disegno di legge incontrerà la piena approvazione della Commissione, in quanto può essere considerato come la pietra miliare della politica fascista in materia razziale. (*Applausi*).

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, ricorda che la legge per la difesa del prestigio della razza, approvata un anno fa, ha già dato i suoi primi risultati: in Eritrea — ad esempio — da una media mensile di 30 meticci si è discesi ad una media di 4 (*Vivi applausi*).

BOLDI prima di passare alla discussione degli articoli, propone che la legge, nel suo insieme, sia approvata per acclamazione.

PRESIDENTE, *Relatore*, ritiene d'interpretare sicuramente il sentimento di tutti i camerati, affermando che la Commissione, udite le parole illustrative del Ministro, prende atto con viva soddisfazione dei risultati della legge sulla difesa della razza e acclama i principi che hanno informato detta legge e quella sul meticcio. (*Vivissimi applausi*).

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approvano gli articoli da 1 a 4*).

LUNELLI, all'articolo 5, vorrebbe che mentre si fissa per il nativo l'obbligo del mantenimento e dell'educazione del meticcio, si comminassero sanzioni per il nazionale che ha procreato il meticcio.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, fa presente che per i nazionali vi sono le sanzioni previste dalla legge fondamentale per la difesa della razza.

(*L'articolo 5 è approvato*).

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, all'articolo 6, ritiene necessario introdurre un chiarimento aggiungendo nell'ultimo comma, dopo le parole « può essere inoltre disposta la chiusura degli istituti » le altre « per nazionali che avranno accolto uno o più meticci ».

Esaminando la portata della disposizione, spiega che la chiusura dell'istituto contravventore è considerata come una misura facoltativa, in quanto bisogna considerare la eventualità di errori, escludenti la malafede.

MORIGI osserva che tale eventualità potrebbe difficilmente verificarsi, in quanto per essere accolti in un istituto occorrerà sempre produrre un certificato di nascita che attesti la razza.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, ritiene opportuno lasciare sempre una certa

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

latitudine alle autorità locali nel giudicare sulle infrazioni.

PARODI, trova giustificato l'emendamento proposto dal Ministro, ma non vorrebbe che esso fosse riferito soltanto agli istituti nazionali in quanto in tal modo si verrebbero ad escludere gli istituti di altre nazionalità.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, crede che tale preoccupazione non abbia ragione di essere in quanto non si ammetteranno nell'Africa italiana istituti di nazionalità diversa da quella italiana.

MISCIATTELLI, propone che una modifica nel senso suggerito dal Ministro sia apportata al secondo comma, stabilendo in esso che i collegi per nazionali non possono accogliere meticci, mantenendo poi il terzo comma come proposto nel disegno di legge.

AGHEMO crede che la dizione dell'articolo sia chiara anche senza modifiche.

TECCHIO è d'avviso che un chiarimento sia necessario in quanto dalla formulazione dell'articolo non risulta chiaramente quali siano gli istituti contravventori.

PARODI osserva che il secondo comma precisa gli istituti in cui i meticci possono essere accolti; è chiaro perciò che tutti gli altri istituti dovranno essere compresi tra gli eventuali contravventori.

DE COLLIBUS, rileva che il concetto che si intende affermare è precisamente quello di far divieto da una parte agli istituti per nazionali di accogliere meticci e dall'altra di stabilire che i meticci non possono essere accolti se non negli istituti per nativi. È necessario perciò specificare che i contravventori possono essere soltanto gli istituti creati per nazionali, precisando all'ultimo comma: « Gli istituti per nazionali che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti », ecc.

BOIDI, è d'avviso che sia più opportuno aggiungere nel secondo capoverso la frase: « Gli istituti per nazionali non possono accogliere meticci ».

GHIGI ricorda gli studi che si stanno compiendo sul meticcio nel Governo dell'Eritrea — e che dovranno essere estesi anche ad altri territori dell'Africa — rilevando come tali studi condurranno certamente a porre in evidenza le differenze notevoli fra meticcio e meticcio secondo che si tratta del prodotto del bianco con razza superiore o con razza inferiore. Il meticcio è sempre un intermedio che può essere nel primo caso di un valore piuttosto elevato, mentre lo stesso non avviene quando quello derivi dall'unione del bianco con una razza molto inferiore. Que-

st'ultimo potrà essere assorbito facilmente dai nativi; ma, tenuta presente l'esistenza nell'Impero di razze, come gli Amara, cui si attribuisce in parte sangue europeo, si profila il pericolo che i meticci derivati da incroci con tali razze, una volta messi nei collegi o nei pensionati insieme con i nativi, finiscano per diventare, data la loro superiorità psichica, degli organizzatori e dei capi di ribellione.

Raccomanda al Ministro di voler tenere presente questo pericolo per avvisare gli opportuni rimedi.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, riconosce la fondatezza dell'osservazione del camerata Ghigi e lo assicura che il Ministero terrà il problema da lui prospettato nella dovuta considerazione.

TECCHIO propone di lasciare invariata la dizione del primo e secondo comma dell'articolo e di modificare il terzo come segue:

« Gli istituti per nazionali, i quali accolgano meticci, sono puniti con l'ammenda fino a lire tremila e può inoltre essere disposta la chiusura degli istituti stessi ».

RICCI ENRICO osserva che le sanzioni non debbono riguardare soltanto gli istituti per nazionali ma anche coloro che creano istituti per meticci.

BOIDI crede sia opportuno inserire nel secondo comma l'espresso divieto agli istituti per nazionali di accogliere i meticci.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, propone che l'articolo, rimanendo immutato nel primo e nell'ultimo comma, sia modificato nel secondo, adottando per questo la seguente dizione:

« Gli istituti per nazionali non debbono accogliere meticci, che possono soltanto essere accolti negli istituti, nelle scuole, nei collegi, nei pensionati e negli internati per i nativi ».

*(La Commissione approva l'articolo con l'emendamento proposto dal Ministro dell'Africa italiana).*

PARODI all'articolo 7 domanda se non sia il caso di preoccuparsi, nella deprecata ipotesi di un nato da donna bianca, della sorte di questo meticcio che, per la legge, non può essere tenuto dalla madre.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, afferma che nella legge non si può neppure ammettere una simile eventualità, che urterebbe contro tutti i principi della nostra morale.

*(L'articolo 7 è approvato — Si approvano anche gli articoli 8 e 9).*

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TERUZZI, *Ministro dell'Africa italiana*, sull'articolo 10, spiega che il limite di età per l'attribuzione ai meticci della cittadinanza italiana è stato abbassato a dodici anni mentre in un primo tempo si era pensato di fissarlo in 15 o 16 anni. Con l'aver abbassato questo limite si verrà a diminuire il numero dei meticci che rimangono in balia di loro stessi. D'altra parte, a 12 anni, la psicologia del bambino è già abbastanza sviluppata; il meticcio potrà già aver acquisito in misura notevole la nostra civiltà onde non sarebbe opportuno re-

spingerlo fra i nativi. Abbassare ancora il limite, come qualcuno proporrebbe, non è possibile, perchè finirebbero con il mancare gli elementi per un esatto giudizio sul grado di civiltà raggiunto dal meticcio.

*(L'articolo 10 è approvato — Si approvano anche gli articoli da 11 a 13).*

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 18,5.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Autorizzazione all'Amministrazione municipale di Addis Abeba ad emettere un prestito obbligazionario di lire 142,500,000 per l'esecuzione di opere pubbliche connesse al piano regolatore. (705)**

## ART. 1.

L'Amministrazione municipale di Addis Abeba per l'esecuzione di opere connesse con l'attuazione del piano regolatore della città è autorizzata ad emettere un prestito obbligazionario, fino all'importo di lire 142,500,000, all'interesse del 5,50 per cento da corrispondersi a semestralità posticipate, ed ammortizzabile in 15 (quindici) anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1939-40.

L'ammortamento sarà effettuato in conformità del relativo piano, mediante sorteggio semestrale da eseguirsi il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno.

Per le obbligazioni estratte cesserà ogni maturazione d'interesse a decorrere rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi dalle quali date saranno ammesse al rimborso.

## ART. 2.

L'importo delle obbligazioni estratte e non presentate al rimborso perchè non collocate precedentemente, non potrà in nessun caso e per qualsiasi importo essere impiegato per altri scopi che non siano quelli relativi alla esecuzione delle opere pubbliche sopra specificate, autorizzate dal Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

## ART. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1939-40 e per la durata di quindici esercizi è consolidata sulle assegnazioni che verranno concesse all'Amministrazione municipale di Addis Abeba sui fondi di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XV,

n. 2299, la quota annua di lire 14,100,000 (quattordicimilionicentomila) che dovrà essere destinata esclusivamente ed integralmente al rimborso delle obbligazioni estratte nonchè al pagamento degli interessi di quelle in circolazione.

Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione municipale di Addis Abeba la quota di lire 14,100,000 dovrà essere iscritta annualmente in apposito stanziamento della parte II - Spesa.

## ART. 4.

Ove il finanziamento del piano organico poliennale di cui al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XV, n. 2299, dovesse esaurirsi per qualsiasi ragione prima della scadenza dell'intero periodo dei 15 anni, l'Amministrazione municipale di Addis Abeba è tenuta ugualmente all'iscrizione nel suo bilancio dello stanziamento annuale di cui al precedente articolo.

Comunque, il prestito obbligazionario, fino all'anzidetta concorrenza di lire 142,500,000, deve considerarsi ad ogni effetto garantito dallo Stato.

## ART. 5.

Agli effetti fiscali, le operazioni di cui alla presente legge devono considerarsi eseguite nell'interesse dello Stato.

Nel caso, però, che le obbligazioni emesse circolino nel Regno, saranno dovute le tasse di bollo previste, per i titoli delle Società nazionali, dall'articolo 50 della tariffa del bollo e l'imposta di negoziazione nella misura vigente nel Regno ai sensi del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1975.

## ART. 6.

L'Amministrazione municipale di Addis Abeba, con deliberazione da approvarsi dall'autorità superiore, dovrà stabilire le norme concernenti l'esecuzione del piano di ammortamento.



**Modificazione della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 776, concernente l'autorizzazione alla Cassa di Risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio. (706)**

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo unico della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 776 è sostituito dal seguente:

La Cassa di risparmio della Libia è autorizzata ad erogare, salvo reintegro da operarsi non oltre il 31 dicembre 1945-XXIV, parte delle somme di cui alla lettera *b*) dell'articolo 6 del Regio decreto 27 gennaio 1938-XVI, n. 59, nelle operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'articolo 2 del Regio decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, garantite da firme di avallo di assoluto riposo per l'ente sovventore, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 5 del detto Regio decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, restando la Cassa medesima garante del buon esito delle operazioni nei confronti del Governo della Libia e dello Stato, che garantiscono le obbligazioni emesse a norma del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazione, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, numero 2427.

Le predette operazioni saranno limitate in modo che il loro ammontare non superi mai, in qualunque epoca, l'importo massimo di 10 milioni.

**Modificazione dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, costitutivo dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia. (707)**

## ART. 1.

Per le operazioni previste dal primo comma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 682, il termine di reintegrabilità per l'Ente finanziatore è fissato in venti annualità costanti consecutive posticipate, comprensive di capitali ed interessi. L'ammortamento avrà inizio a partire dal sesto anno per ciascuna delle erogazioni.

## ART. 2.

I crediti, sia per la sorte capitale che per gli interessi, per le operazioni indicate nell'articolo 1, hanno privilegio speciale a favore dell'Istituto nazionale fascista per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sui beni che, appena indemanati, saranno dati in concessione all'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia.

Tale privilegio s'intende esteso anche alla consistenza delle opere fondiari ed agrarie che verranno eseguite sui beni stessi, alle scorte vive e morte e ad ogni altra pertinenza, nonché ai contributi di bonifica che eventualmente venissero corrisposti dallo Stato a favore dell'Ente suindicato.

Il privilegio medesimo sussisterà sempre anche nel caso di revoca e di decadenza della concessione, di trasferimento dei beni di proprietà dell'Ente suddetto o di assegnazione a terzi, e resterà valido per tutta la durata di ammortamento dei finanziamenti e fino all'integrale soddisfacimento degli stessi.

I decreti di concessione dei terreni da avvalorare, da emanarsi dal Ministro per l'Africa Italiana, porteranno l'annotazione di tale privilegio e dovranno essere trascritti all'Ufficio competente.

## ART. 3.

Il saggio d'interesse e tutte le altre modalità riflettenti l'operazione finanziaria saranno stabiliti con speciale convenzione da stipularsi fra l'Ente di colonizzazione e l'Ente finanziatore.

**Norme relative ai meticci. (716)**

## ART. 1.

Agli effetti della presente legge:

a) per cittadino s'intende il cittadino italiano metropolitano;

b) per nativo s'intende colui al quale è attribuita la cittadinanza speciale di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, il cittadino italiano libico ed il suddito dell'Africa Orientale Italiana;

c) al nativo s'intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana;

d) per meticcio s'intende il nato da genitore cittadino e da genitore nativo dell'Africa Italiana od assimilato.

È considerato meticcio:

il nato nei territori dello Stato da genitori ignoti, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;

il nato da genitore cittadino, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;

il nato da genitore nativo quanto le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore non sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato.

Nei casi previsti nel comma precedente la qualità di meticcio viene dichiarata dall'autorità giudiziaria competente per territorio.

ART. 2.

Il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed è considerato nativo a tutti gli effetti.

Nei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 1, l'autorità giudiziaria competente per territorio attribuisce al meticcio, contemporaneamente o successivamente alla dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, lo statuto di cittadino italiano libico o di suddito dell'Africa Orientale Italiana a seconda dei caratteri somatici o di altri eventuali indizi.

ART. 3.

Il meticcio non può essere riconosciuto dal genitore cittadino.

ART. 4.

Al meticcio non può essere attribuito il cognome del genitore cittadino.

ART. 5.

Il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del meticcio sono a totale ed esclusivo carico del genitore nativo.

ART. 6.

Sono vietati gli istituti, le scuole, i collegi, i pensionati e gli internati speciali per meticci, anche se a carattere confessionale.

Gli istituti per nazionali non debbono accogliere meticci che possono soltanto essere accolti negli istituti, nelle scuole, nei collegi, nei pensionati e negli internati per i nativi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire tremila; può essere inoltre disposta la chiusura degli istituti.

ART. 7.

Sono vietate l'adozione e l'affiliazione di nativi e di meticci da parte di cittadini.

ART. 8.

È interdetto il soggiorno nei territori dell'Africa Italiana allo straniero non assimilato al nativo che:

1°) contraiga matrimonio con nativo o con meticcio;

2°) riconosca il figlio natogli da rapporti extra-coniugali con nativo o con meticcio;

3°) abbia adottato o si sia affiliato un meticcio, un nativo o un nato da genitore nativo e da genitore straniero.

È altresì interdetto il soggiorno nei territori dell'Africa Italiana, nei casi previsti nel precedente comma, al figlio legittimo o naturale riconosciuto.

Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche nei riguardi dei nati da genitori di cui uno nativo e l'altro straniero.

ART. 9.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano:

a) ai meticci che godono della cittadinanza italiana all'entrata in vigore della presente legge ed a quelli che l'acquistassero ai sensi del successivo articolo 10;

b) agli stranieri residenti nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo e nell'Africa Italiana che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano trovati in una delle condizioni previste nell'articolo 8 e ai loro figli naturali riconosciuti prima di tale termine;

c) ai figli legittimi che siano nati o nascano da matrimonio contratto da straniero con nativo o con meticcio anteriormente al termine suddetto.

ART. 10.

Ai meticci che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato dodici anni di età può essere attribuita la cittadinanza italiana con ordinanza motivata del Presidente della Corte d'appello della circoscrizione nella quale risiedono, quando posseggano una educazione italiana e un grado di istruzione pari a quella degli alunni delle terze classi elementari per nazionali, e sempre che

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

abbiano mantenuto buona condotta civile, morale e politica e non siano stati condannati per reati che importino la perdita dei diritti politici.

ART. 11.

Agli effetti dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana e di ogni altro provvedimento di carattere razziale, il meticcio cittadino è considerato di razza ariana, salvo che non debba essere considerato di razza ebraica a norma di legge.

ART. 12.

Le disposizioni che nei precedenti articoli trattano del cittadino e del meticcio da lui nato, si intendono riferite anche al cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e al nato da un cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e da un nativo.

ART. 13.

La presente legge si applica in tutti i territori dello Stato.

